



TRIBUNALE DI CASSINO
IL GIUDICE ISTRUTTORE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. 2226/2009 rg promosso da:

~~.....~~ (c.f. ~~.....~~), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Catelli del foro di Frosinone e elettivamente domiciliata in Atina presso lo studio dell'avv. ~~.....~~ Via ~~.....~~ Convenuta opposta

contro

~~.....~~ Vita spa (p. iva ~~.....~~) rappresentata e difesa dagli avv. ~~.....~~ ed ~~.....~~ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ~~.....~~ in Cassino Piazza Santa Scolastica 1 Attrice opponente

- ritenuto che, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 14 maggio 2010, la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione può accogliersi perché già al momento della concessione del decreto ingiuntivo la ~~.....~~ ha prodotto idonea documentazione. Da essa emerge, allo stato, che la ~~.....~~ era la diretta referente della ~~.....~~, non la Lehman Brothers e l'opposizione non è stata fondata su prova scritta: la documentazione posta a fondamento del decreto è la stessa sulla quale si fonda l'intervento di questo giudizio di merito e l'opponente non ha prodotto nulla di nuovo rispetto alla stessa. Dalla natura del contratto, dall'oggetto e dalle caratteristiche personali della contraente si può argomentare che non basta informare ma occorre ben informare, in conformità al codice di consumo e del principio della tutela del contraente più debole. L'invio della missiva del 16 gennaio 2009 è stato diretto a tutti i risparmiatori, coinvolti indirettamente con quella società americana, al fine di non corrispondere le polizze ma sarà necessario approfondire in seguito questa questione: al momento, essa appare ancora una iniziativa unilaterale. In tal senso è stata illuminante l'ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2010 (depositata il 21 dicembre 2009 e di secondo grado rispetto a quella di Busto Arsizio citata dall'opponente), che ha trattato un caso analogo a quello in esame e le cui argomentazioni possono in massima parte condividersi, anche perché fanno riferimento al prevalente (almeno in via tendenziale) principio di tutela della parte contraente più debole. Quelle argomentazioni, che si fanno proprie, rendono superate pure le illustrazioni esposte dall'opponente nei vari scritti.

Circa il "periculum in mora", esso sussiste sia per le condizioni di salute della opposta, dimostrate dai certificati medici prodotti e dalla sua audizione avvenuta in udienza del 14 maggio 2010, durante la quale ha avuto pure qualche difficoltà ad esprimersi, a causa anche dell'età avanzata (ottantaquattro anni).

P.Q.M.

- letti gli artt. 186 segg. cpc e gli altri articoli di legge;

CONCEDE

la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 447/09 del 1 giugno 2009 emesso da questo Tribunale.

Rinvia all'udienza del 22 ottobre 2010 ora 9 per la prosecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Cassino 21 maggio 2010

Il Giudice istruttore

~~.....~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25/05/10
CASSINO